

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-3199 del 10/07/2020
Oggetto	ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE EX ART.3 DPR 59/2013 - DITTA TIDON PLASTIK S.R.L. ATTIVITÀ DI FABBRICAZIONE ARTICOLI IN MATERIE PLASTICHE SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI PIANELLO VAL TIDONE (PC) VIALE CASTAGNETTI N. 37
Proposta	n. PDET-AMB-2020-3310 del 09/07/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno dieci LUGLIO 2020 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visti:

- il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 "*Regolamento recante La disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35*" che, all'art. 2, comma 1, individua la Provincia, salvo diversa indicazione regionale, quale Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale (A.U.A);
- la legge regionale n. 13 del 30 luglio 2015, "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*", con la quale la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge n. 56 del 7 aprile 2014, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura (ora Servizio) Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- l'art. 4, comma 7, del dpr n. 59 del 13.03.2013 prevede, nel caso sia necessario acquisire esclusivamente l'autorizzazione unica ambientale ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell'aggiornamento di titoli abilitativi di cui all'art. 3, commi 1 e 2 del medesimo dpr, l'adozione del provvedimento da parte dell'autorità competente e la sua trasmissione al s.u.a.p. per il rilascio del titolo;
- la circolare prot.49801/GAB del 07/11/2013 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, recante chiarimenti interpretativi, relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, nella fase di prima applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 13 Marzo 2013, n. 59;
- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2015 di *adozione del modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale – AUA*, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.149 del 30-6-2015 - Supplemento Ordinario n. 35;
- La D.G.R. n. 2204 del 21/12/2015 della Regione Emilia, di *approvazione del modello per la richiesta di autorizzazione unica ambientale (AUA) per l'Emilia Romagna (DPR 59/2013 e DPCM 08/05/2015)*;
- il Decreto del Ministro delle Attività Produttive 18 aprile 2005, recante adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, recante regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive;
- Il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152, recante "*Norme in Materia Ambientale*";
- La legge 26 ottobre 1995, n.447, recante "*Legge quadro sull'inquinamento acustico*";
- L.R. n. 4 del 6 marzo 2007, recante "*Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a L.R.*";
- Delibera 15.10.2007 n. 77 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria della Provincia di Piacenza (P.P.R.T.Q.A.);
- Delibera della Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i.;
- la Deliberazione della Giunta Regionale del 11.4.2017, n. 115 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D.Lgs. n. 155/2010;
- la legge 7 agosto 1990, n.241 recante "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";
- il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "*Codice dell'Amministrazione Digitale*";

Viste:

- l'istanza presentata, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, dalla ditta Tidon Plastik S.r.l. (C.F. 00346050339), con sede legale in Pianello Val Tidone, viale Castagnetti n. 37, trasmessa dal SUAP del Comune di Pianello Val Tidone in data 24/12/2019 e acquisita agli atti di questa Agenzia con prot. n. 197538 e n. 197548, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di "*fabbricazione articoli in materie plastiche*" da svolgersi nello stabilimento sito in Pianello Val Tidone, viale Castagnetti n. 37, comprendente i seguenti titoli in materia ambientale:
 - autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06;

- art. 3, comma 1 lett. e), DPR 59/2013 – comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
- la documentazione integrativa, richiesta con nota prot. n. 10421 del 23.1.2020, e acquisita agli atti prot. n. 61661 del 28/04/2020;

Considerato che:

- la materia prima, conferita in granuli, viene scaldata a temperature variabili a seconda della tipologia del materiale in lavorazione all'interno di presse ad iniezione chiuse, dotate di sensori termici che bloccano il processo nel momento in cui vengono raggiunte temperature troppo elevate;
- le temperature di lavorazione previste dalla ditta sono le seguenti:

Materia plastica	Temperatura lavorazione Tidon Plastik srl
• Polietilene (PE)	• 190-195 °C
• Polipropilene (PP)	• 190-195 °C
• Poliammide (PA)	• 200-220 °C
• acrilonitrile-butadiene-stirene (ABS)	• 200 °C

- le parti scartate, ove possibile, vengono macinate e riutilizzate nel medesimo ciclo produttivo;
- l'operazione di macinatura non genera emissioni diffuse sia perché il macinatore è chiuso, sia perché il materiale macinato non ha una pezzatura fine, ma di circa 5 mm;
- le emissioni in atmosfera, di tipo diffuso, possono derivare dallo stampaggio, in quanto le temperature di riscaldamento del materiale plastico possono avvicinarsi ai range inferiori di possibile formazione degli inquinanti previsti dalla bibliografia e, nonostante gli impianti siano provvisti di appositi sistemi di allarme, eventuali malfunzionamenti potrebbero portare ad un surriscaldamento imprevisto dei materiali plastici con inevitabile sviluppo di inquinanti;
- nel reparto A per migliorare la ventilazione degli ambienti di lavoro è prevista una ventola a muro (denominata V1) azionata solo in situazioni di emergenza in quanto la ventilazione naturale garantisce un numero sufficiente di ricambi d'aria senza la necessità di dover ricorrere a ventilazione forzata, mentre nei reparti B e C per aumentare i ricambi d'aria la ventilazione naturale è implementata con un sistema di ventilazione generale forzata (nel reparto B tramite una ventola a muro denominata V2 e nel reparto C tramite un torrino denominato T1);
- il gestore ritiene, motivandolo, che le emissioni non siano tecnicamente convogliabili, in particolare in quanto indagini effettuate in ambiente di lavoro (allegato C5 all'istanza di AUA) hanno dimostrato la presenza di aldeidi in tracce (concentrazioni equiparabili all'ambiente esterno in giornate non lavorative) ed un eventuale sistema di captazione degli inquinanti creerebbe un maggior impatto nell'ambiente nel suo complesso per effetto, ad esempio, degli impatti correlati all'esercizio ed installazione degli impianti (tra cui quelli energetici);
- sono presenti impianti termici civili alimentati a metano di potenza complessiva inferiore a 3 MWt rientranti nel titolo II della parte quinta del D.Lgs. 152/06 e, quindi, non soggetti ad autorizzazione;
- dalla valutazione di impatto acustico si evince che il livello di rumore ambientale atteso sarà inferiore al limite della classe IV nel periodo di riferimento diurno e che i livelli sonori di immissione differenziale in prossimità dei recettori più vicini saranno inferiori alla soglia di applicabilità a finestra aperta nel periodo di riferimento diurno: per la verifica delle ipotesi effettuate, il gestore prevede misure strumentali del rumore ambientale a lavori ultimati ed attività normalizzate;

Acquisiti i seguenti pareri in merito all'istanza di AUA:

- nota prot. n. 79895 del 3.6.2020 - Servizio Territoriale di ARPAE sede di Piacenza: parere favorevole con prescrizioni relativamente alle emissioni in atmosfera;
- nota prot. n. 14842 del 13.2.2020 (prot. Arpa n. 23802 del 13.2.2020) - Azienda USL di Piacenza: parere favorevole, richiamando la necessità a) che la ditta, fermo restando i valori riportati nel rapporto di prova (allegato C5 all'istanza di AUA) e le temperature massime dichiarate alle quali operano le macchine, provveda, nella prossima campagna di valutazione dell'esposizione dei lavoratori, ad effettuare campioni per la determinazione degli inquinanti che possono formarsi dalla degradazione termica dell'ABS); b) di reintegrare l'aria estratta con pari portata d'aria naturale rispettando i parametri microclimatici standard per l'ambiente di lavoro considerato, evitando altresì la formazione di correnti d'aria interferenti, tali da compromettere l'efficienza di captazione e gli stessi parametri microclimatici; c) di mantenere aggiornate le Schede di Sicurezza delle materie prime utilizzate con quanto stabilito dai vigenti Regolamenti REACH e CLP e in conformità a quanto stabilito dal Regolamento 830/2015;
- nota prot. n. 3631 del 26/6/2020 (prot. Arpa n. 92624 del 29.6.2020) - Comune di Pianello Val Tidone: parere

favorevole di compatibilità urbanistica per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

Ritenuto, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per il rilascio dell'Auto-
rizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta in oggetto;

Richiamati gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle
autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

Visti gli artt. 103 del D.L. 18 del 17/03/2020, convertito in Legge il 24/04/2020, e 37 del D.L. n. 23 del 08/04/2020,
convertito in Legge il 5/06/2020, che hanno disposto la sospensione dei termini ordinatori o perentori,
endoprocedimentali e finali, nei procedimenti amministrativi;

Dato atto che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 70/2018,
90/2018 e 106/2018 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione
del presente provvedimento amministrativo;

Dichiarato che non sussistono situazioni di conflitto d'interessi relativamente al procedimento amministrativo in oggetto, ai
sensi di quanto previsto dall'art.6-bis della Legge 7 agosto 1990, n.241;

DISPONE

per quanto indicato in narrativa

- di adottare** – ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013 – l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla ditta Tidon Plastik S.r.l. (C.F. 00346050339), con sede legale in Pianello Val Tidone, viale Castagnetti n. 37, per l'attività di "fabbricazione articoli in materie plastiche" da svolgersi nello stabilimento sito in Pianello Val Tidone, viale Castagnetti n. 37, comprendente i seguenti titoli in materia ambientale:
 - art. 3, comma 1 lett. c), D.P.R. 59/2013 - *autorizzazione alle emissioni in atmosfera* per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
 - art. 3, comma 1 lett. e), DPR 59/2013 – comunicazione di cui all'articolo 8, comma 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;

- di stabilire**, per quanto attiene alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., i seguenti limiti e prescrizioni per lo stabilimento nel suo complesso:

- deve essere adottato ogni accorgimento al fine di contenere la formazione di emissioni diffuse; in particolare gli impianti di stampaggio devono essere mantenuti in perfetta efficienza ed essere provvisti di idonei sistemi di blocco e allarme in caso di surriscaldamento dello stesso, affinché non vengano superate le seguenti temperature in funzione della materia plastica in lavorazione:

Materia plastica	Temperatura massima di lavorazione
• Polietilene (PE)	• 195 °C
• Polipropilene (PP)	• 195 °C
• Poliammide (PA)	• 220 °C
• acrilonitrile-butadiene-stirene (ABS)	• 200 °C

- il periodo intercorrente tra il termine di messa in esercizio ed il termine di messa a regime degli impianti non può superare un mese;
- il gestore deve comunicare la data di messa in esercizio ad Arpae di Piacenza ed al Comune sede dello stabilimento con un preavviso di almeno 15 giorni;
- qualora il periodo tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti non coincidano con quella sopra indicata, il gestore è tenuto a comunicarlo con congruo anticipo allo Sportello Unico ed all'Arpae di Piacenza, specificando dettagliatamente i motivi che non hanno consentito al rispetto dei termini di cui trattasi. **Decorsi 15 giorni** dalla data di ricevimento di detta comunicazione senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dei suddetti enti, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore;

- di fare salvo che:**

- nella prossima campagna di valutazione dell'esposizione dei lavoratori, la ditta dovrà provvedere ad effettuare campioni per la determinazione degli inquinanti che possono formarsi dalla degradazione termica dell'ABS;**
- l'aria estratta deve essere reintegrata con pari portata d'aria naturale rispettando i parametri microclimatici standard per l'ambiente di lavoro considerato, evitando altresì la formazione di correnti d'aria interferenti, tali da compromettere l'efficienza di captazione e gli stessi parametri microclimatici;

- le Schede di Sicurezza delle sostanze e miscele utilizzate devono essere mantenute aggiornate a quanto stabilito dai vigenti Regolamenti REACH e CLP e in conformità a quanto stabilito dal Regolamento 830/2015;

4. di rendere noto che:

- la responsabile del procedimento è la sottoscritta Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2019-2021 di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2019-2021 di Arpae.

Si dà atto inoltre che:

- il presente atto viene trasmesso al S.U.A.P. del Comune di Pianello Val Tidone, per il rilascio del titolo al richiedente ai sensi di quanto previsto dal DPR 59/2013, che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo da parte dello Sportello Unico del Comune di Pianello Val Tidone;
- sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete ad altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto, con particolare riguardo agli aspetti di carattere igienico - sanitario, di prevenzione e di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei luoghi di lavoro;
- sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e qui non espressamente richiamato;
- l'autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione, o la revisione delle prescrizioni contenute nella stessa, anche prima della scadenza, nei casi previsti dall'art. 5, comma 5 del D.P.R.59/2013;
- l'inosservanza delle prescrizioni autorizzative comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla specifica norma di settore per la quale viene rilasciato l'atto;
- il presente provvedimento viene redatto in originale "formato elettronico", sottoscritto con firma digitale secondo quanto previsto dal D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

AVVERSO al presente provvedimento amministrativo è possibile proporre ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, dalla data di notifica.

La Dirigente
Dott.ssa Adalgisa Torselli
Documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.